



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

DECISIONE

Ai sensi dell'art. 46 del Regolamento di Giustizia

PROCEDIMENTO N. 24S/2015 a carico di Angela Lo Bianco

Premesso che

A) A seguito dell'invio, in data 27 settembre 2015, di rapporto informativo da parte della Segreteria Sportiva del Verdura Golf Club, in relazione a quanto avvenuto in occasione della gara, ivi disputata in pari data, "*ASC Sicilia – Campionato Regionale*", la Federazione Italiana Golf apriva un procedimento disciplinare nei confronti della minore Angela Lo Bianco (nata il 2 maggio 1998, Tessera FIG 240440), così come disposto dall'art. 2, comma 3 del Regolamento di Giustizia.

B) In particolare, nel citato rapporto informativo, il Segretario del Circolo segnalava che la minore Angela Lo Bianco veniva squalificata dalla suddetta gara per aver presentato uno score con punteggio inferiore rispetto a quello effettivamente ottenuto alle buche 4, 5, 8 e 17 (per un totale di almeno 12 colpi in meno rispetto a quelli effettivamente occorsi per completare le suddette buche).

C) In data 28 settembre 2015, l'Ufficio di Segreteria degli Organi di Giustizia presso la Federazione Italiana Golf inoltrava il rapporto informativo di cui sopra al sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori (con competenza territoriale per Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Sud e Sicilia).

D) Alla luce di quanto sopra, con provvedimento del 5 ottobre 2015 ai sensi dell'art. 44 del Regolamento di Giustizia (al quale era allegato anche il rapporto informativo che ha dato origine al presente procedimento) il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori comunicava alla minore Angela Lo Bianco quanto segue.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

- 1) Il rapporto informativo offre in allegato evidenze fotografiche:
 - (i) dello *score* di Angela Lo Bianco così come compilato dopo le prime dieci buche di gara dal marcatore della stessa, sig. Maurizio Pucci (il *flight* del quale faceva parte la Lo Bianco, visto lo schema di partenze *shot gun* adottato nella gara in questione, partiva dalla buca 17 e pertanto le prime dieci buche giocate furono le seguenti: 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8);
 - (ii) dello *score* della Lo Bianco consegnato al termine della gara presso la segreteria del circolo (dichiarata quale *recording area* per la gara), compilato per tutte le 18 buche;
 - (iii) dello *score* del signor Julio Trovato, il quale era marcato dalla Angela Lo Bianco e che, come prassi, nella colonna *marker*, riportava i punteggi che la stessa Lo Bianco aveva registrato relativamente ai propri risultati.
- 2) Dall'esame del rapporto informativo e delle evidenze fotografiche ad esso allegate, risulta che lo *score* della Angela Lo Bianco consegnato all'esito della gara registrava punteggi inferiori sia rispetto a quelli rappresentati nel medesimo *score* fotografato in corso di gara sia rispetto a quelli rappresentati nella colonna *marker* dello *score* del sig. Julio Trovato – che era marcato, appunto, dalla Lo Bianco.

In particolare:

- alla buca 4, lo *score* della Lo Bianco fotografato in corso di gara riportava il punteggio di 8 colpi mentre quello consegnato all'esito riportava il punteggio di 5 colpi;
- alla buca 5, lo *score* della Lo Bianco fotografato in corso di gara riportava una X (come per buca non conclusa in punteggio)



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

stableford utile) mentre quello consegnato all'esito riportava il punteggio di 5 colpi;

- alla buca 8, lo *score* della Lo Bianco fotografato in corso di gara riportava il punteggio di 6 colpi mentre quello consegnato all'esito riportava il punteggio di 5 colpi;

- alla buca 17, lo *score* della Lo Bianco fotografato in corso di gara riportava il punteggio di 8 colpi mentre quello consegnato all'esito riportava il punteggio di 4 colpi.

- 3) Il rapporto informativo riporta che il segretario estensore, al termine della gara e dopo la consegna degli *scores*, si sarebbe confrontato con il signor Maurizio Pucci (marcatore della Lo Bianco) e poi telefonicamente con il signor Julio Trovato (altro componente del *flight*) e che gli stessi avrebbero ricostruito il gioco della buca 17 e concluso che il punteggio riportato sullo *score* della Lo Bianco fotografato in corso di gara riportava i colpi effettivamente giocati, al contrario di quello consegnato all'esito della stessa che riportava un numero di colpi inferiore.
- 4) Il rapporto informativo riporta altresì che il signor Maurizio Pucci (marcatore della Lo Bianco) avrebbe affermato che, al termine delle 18 buche e dopo la lettura/conferma dei punteggi tra i giocatori, tutti gli *scores* sarebbero stati affidati alla Lo Bianco per la consegna presso la *recording area*.
- 5) Il rapporto informativo, da ultimo, riporta che il segretario estensore si sarebbe anche confrontato con la stessa Lo Bianco, attesane la minore età in presenza del genitore Gioacchino Lo Bianco, facendo presente la difformità tra i punteggi riportati nello *score* fotografato in corso di gara rispetto a quelli riportati sullo *score* consegnato all'esito della stessa. Dal



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

rapporto informativo non risulta che la minore abbia negato la circostanza.

E) Si contestava quindi alla minore Angela Lo Bianco di aver alterato fisicamente lo *score*, con dolo, dopo la lettura/conferma dei punteggi intercorsa con il marcatore al termine delle 18 buche e prima della consegna dello stesso score alla *recording area*.

Si rappresentavano altresì gli avvertimenti di rito e si fissava, per il 21 ottobre 2015, la data nella quale veniva assunta la decisione.

F) In data 16 ottobre 2015 erano trasmesse, e ritualmente acquisite agli atti del procedimento, una dichiarazione dattiloscritta del 15 ottobre 2015, firmata dal dott. Gicchino Lo Bianco, padre dell'incolpata, ed una dichiarazione, anch'essa dattiloscritta, firmata dalla minore Angela Lo Bianco.

Nella propria dichiarazione la minore Angela Lo Bianco, per ciò che maggiormente rileva ai fini del presente procedimento, affermava quanto segue:

"(...) alla fine della gara dopo aver confrontato gli scores con i miei compagni e marcatori, prima di consegnare questi alla club house, nonostante avessi regolarmente raggiunto il punteggio di 45 sul difficile east course che quasi certamente mi avrebbe dato la vittoria della mia categoria, in un momento ingiustificabile di black-out forse causato dalla euforia, forse dal caldo insopportabile o dalla stanchezza di due gare in due giorni, forse dal timore di non sentirmi all'altezza degli altri, nonostante conosca bene il regolamento e ben sapendo che gli scores dei giocatori vengono confrontati con quelli dei marcatori e che quindi qualunque manomissione del mio singolo score oltre ad essere illegale, sarebbe stata evidenziata, correggevo senza una logica, in un momento di incapacità di intendere e volere il mio punteggio senza avere contezza di ciò a cui andavo incontro, come se fossi fuori dalla realtà. Dichiaro di assumermi la piena responsabilità dell'accaduto trovando ingiustificabile il mio comportamento nei confronti degli altri giocatori,



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

del responsabile del club e della Federazione tutta avendo violato <the spirit of the game> oltre che il regolamento e dichiaro che accetterò umilmente qualunque provvedimento la SV vorrà prendere. (...) Chiedo pertanto un atto di considerazione da parte dell'organo giudicante"[enfasi aggiunta].

Il padre della minore invece, per ciò che in questa sede rileva, nella propria dichiarazione affermava:

"Mia figlia Angela, adolescente di grande sensibilità, amante della vite, altruista e sempre disponibile nei confronti del prossimo, è una adolescente che è stata adottata e che soffre (...) di dislessia [nel prosieguo precisata quale discalculia], come quasi tutti i ragazzi che hanno avuto trascorsi difficili con carenze affettive. (...) Non appena Angela è stata richiamata alle sue responsabilità si è mortificata a tal punto che oggi il suo stato di prostrazione desta al sottoscritto notevoli preoccupazioni. (...) Si chiede pertanto che nella Vs decisione teniate conto anche di tali aspetti e che una squalifica dal campo così lunga per un gesto di cui mia figlia si è già pentita potrebbe davvero crearle problemi psicologici, depressivi e relazionali, vanificando tutto il lavoro che la famiglia ha posto in essere per fare sentire nostra figlia una persona normale" [enfasi aggiunta].

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente procedimento, vista la documentazione in atti, anche quella prodotta a difesa dell'incolpata, non presenta alcuna complessità quanto alla ricostruzione storica dei fatti.

Per stessa ammissione dell'incolpata oltre che sulla base della documentazione fotografica allegata al rapporto informativo che ha dato origine al presente procedimento, è certo che la minore Angela Lo Bianco, in data 27 settembre 2015, all'esito della gara "ASC Sicilia – Campionato Regionale"



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

disputata sull'East Course del Verdura Golf Club, ha presentato uno score con punteggio inferiore rispetto a quello effettivamente ottenuto per almeno 12 colpi.

Più specificamente, per stessa ammissione dell'incolpata oltre che sulla base della documentazione fotografica allegata al rapporto informativo che ha dato origine al presente procedimento, è certo che al termine della gara, dopo aver confrontato con il marcatore il proprio *score* ed essersi incaricata di consegnarlo alla *recording area*, prima dell'effettiva consegna, la minore Angela Lo Bianco ha fisicamente alterato lo *score* stesso sovrascrivendo sui punteggi trascritti dal marcatore alle buche 4, 5, 8 e 17, punteggi inferiori e nella specie:

- alla buca 4, che riportava il punteggio di 8 colpi, la minore sovrascriveva il punteggio di 5 colpi;
- alla buca 5, che riportava una *X*, la minore sovrascriveva il punteggio di 5 colpi;
- alla buca 8, che riportava il punteggio di 6 colpi, la minore sovrascriveva il punteggio di 5 colpi;
- alla buca 17, che riportava il punteggio di 8 colpi, la minore sovrascriveva il punteggio di 4 colpi.

A difesa dell'incolpata, il padre e la minore (che ha ammesso la condotta in esame) hanno dedotto, nelle rispettive dichiarazioni, circostanze che, in ipotesi, varrebbero ad escludere l'imputabilità del fatto in capo all'incolpata stessa avendo:

- (i) la minore dichiarato che *"nonostante avessi regolarmente raggiunto il punteggio di 45 sul difficile east course (...) correggevo senza una logica, in un momento di incapacità di intendere e volere il mio punteggio;*
- (ii) il padre dichiarato come la figlia sarebbe affetta da dislessia o meglio (come dallo stesso specificato) da discalculia.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

Al riguardo, premesso che l'affermazione di aver *regolarmente* raggiunto il punteggio di 45 punti *stableford* contenuta nella dichiarazione della minore è radicalmente infondata atteso che detto punteggio sarebbe stato raggiunto solo grazie all'alterazione fisica dello *score* per cui oggi si procede, nessun elemento di prova è stato allegato, a difesa della minore, in relazione al preteso stato di incapacità al momento del fatto, ovvero alla pretesa affezione da discalculia.

In assenza di alcun elemento di prova ulteriore alle mere dichiarazioni di parte, lo stato di incapacità rimane indimostrato e deve pertanto concludersi per l'imputabilità del fatto in capo alla minore.

Peraltro, anche ove la minore fosse affetta da discalculia – da intendersi quale *difficoltà specifica dell'apprendimento del calcolo che si manifesta nel riconoscimento e nella denominazione dei simboli numerici, nella scrittura dei numeri, nell'associazione del simbolo numerico alla quantità corrispondente* [definizione questa tratta dal sito <http://www.psicolab.net/2010/discalculia-terapie-intervento>] – appare difficile che la detta patologia possa giustificare una condotta quale quella per cui si procede, che ha visto la minore prima confrontare, riconoscere e quindi approvare con il marcatore i propri punteggi e poi procedere, proprio prima della consegna dello *score* alla *recording area*, alla sovrascrizione degli stessi, tutti in misura inferiore. L'alterazione fisica dei punteggi, sempre in misura inferiore a quelli effettivamente conseguiti dimostra, semmai, che la minore, evidentemente, aveva adeguata contezza del valore dei simboli numerici che stava alterando.

Il che dimostra anche la piena consapevolezza della minore in relazione alle conseguenze della propria condotta e quindi la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo.

Le altre deduzioni a difesa dell'incolpata hanno ad oggetto le possibili



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

conseguenze che una squalifica potrebbe comportare sullo stato psicofisico della minore (il padre riferisce infatti di possibili "*problemi psicologici, depressivi e relazionali*" e di uno stato attuale della minore "*di prostrazione [che] desta notevoli preoccupazioni*"). Dette deduzioni, pur comprensibili dal punto di vista umano, non possono rilevare ai fini del presente procedimento.

Rileva invece, a favore dell'incolpata, l'ammissione dei fatti e l'assunzione a proprio carico della relativa responsabilità.

P.Q.M.

Il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori ritiene:

Angela Lo Bianco, nata il 2 maggio 1998, Tessera FIG 240440, colpevole di aver commesso, con dolo, l'illecito sportivo di cui all'articolo 17, comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia per aver fisicamente alterato il proprio *score*, riducendo il punteggio effettivamente conseguito, al termine della gara "*ASC Sicilia – Campionato Regionale*" disputata sull'East Course del Verdura Golf Club in data 27 settembre 2015.

Per l'effetto, conformemente a quanto previsto dalla sopra richiamata disposizione, tenuto in considerazione quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, n. 6 dello stesso Regolamento, si commina alla minore **Angela Lo Bianco** la pena della

SQUALIFICA TEMPORANEA

per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della presente decisione,

E LA SI AMMONISCE

affinché voglia in futuro attenersi ad un comportamento consono allo spirito del gioco ed alle Regole del Golf, con preannuncio di più gravi sanzioni disciplinari nel caso di reiterata infrazione alle Regole stesse.

Si comunichi e si pubblichi ai sensi del Regolamento di Giustizia.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

Roma, 21 ottobre 2015

Avv. Andrea D'Onghia

Giudice Sportivo dei Minori